

Nuovo credito d'imposta investimenti per la transizione 5.0

Il decreto legge "PNRR", approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d'imposta relativo al piano **transizione 5.0**, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese (*cf.* comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 febbraio 2024).

Stando alla bozza del DL circolata, il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni **2024 e 2025** effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una **riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al **3%** o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al **5%**.

Sono ammessi all'agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente

finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il nuovo credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- **35%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **15%** del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- **5%** del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

- al **40%**, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- al **45%**, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la **riduzione** dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Disposizioni attuative in un successivo DM

Le **disposizioni attuative** dell'agevolazione saranno comunque

stabile con apposito DM.

Per l'accesso all'agevolazione, le imprese devono presentare apposite **comunicazioni al MIMIT** *ex ante* ed *ex post* rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM.

Il **riconoscimento** del credito d'imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare *ex ante* la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed *ex post* l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante* e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l'indicazione della **dicitura** normativa in fattura.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello **F24** in un'unica soluzione entro il **31 dicembre 2025**.

L'ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Si evidenzia che, stando alla bozza del DL, la nuova agevolazione **non** sarebbe **cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.

Misura del credito d'imposta transizione 5.0	Riduzione consumi energetici struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale	Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall'investimento (condizione alternativa)
<ul style="list-style-type: none"> – 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; – 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni 	<p>Non inferiore al 3%</p>	<p>Non inferiore al 5%</p>
<ul style="list-style-type: none"> – 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; – 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni 	<p>Non superiore al 6%</p>	<p>Non superiore al 10%</p>

<p>– 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; – 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; – 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni</p>	<p>Superiore al 10%</p>	<p>Superiore al 15%</p>
---	-------------------------	-------------------------

(MF/ms)